DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 544/2017/R/COM

RIFORMA DEL PROCESSO DI SWITCHING NEL MERCATO RETAIL DEL GAS NATURALE

Documento per la consultazione Mercato di incidenza: gas naturale ed energia elettrica

Premessa

Con il presente documento per la consultazione l'Autorità descrive i propri orientamenti in materia di riforma del processo di switching nel settore del gas naturale. La riforma, sulla scorta di quanto già implementato nel settore elettrico e alla luce dei positivi risultati riscontrati, è finalizzata alla centralizzazione del processo nell'ambito del Sistema Informativo Integrato. Sono altresì formulati orientamenti di riforma con riferimento anche alle tematiche affini, relative alla cessazione amministrativa e all'attivazione dei servizi di ultima istanza. Inoltre, come anticipato nella deliberazione 434/2017/R/gas e a completamento delle disposizioni ivi introdotte, si prefigura una centralizzazione anche con riferimento alla gestione delle misure di switching.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, possibilmente in formato elettronico, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il 7 settembre 2017. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia Unità SII, Processi e Monitoraggio

> Piazza Cavour 5 – 20121 Milano tel. 02.655.65.608 fax 02.655.65.265

e-mail: mercati-retail@autorita.energia.it sito internet: www.autorita.energia.it

1		RODUZIONE	
	1.1		6
		Obiettivi e aree di intervento	6
	1.3	Articolazione del documento	7
PA	RTE		
Dl	ESCR	RIZIONE DELL'ASSETTO REGOLATORIO VIGENTE	
2	REC	GOLAZIONE VIGENTE	
	2.1	Generalità	8
3	SWI	TTCHING, RECESSO, CESSAZIONE AMMINISTRATIVA E SERVIZI	D]
	ULT	ΓIMA ISTANZA	
	3.1	La regolazione vigente in materia di switching e rilevazione dei relativi dati di misura	
		La regolazione vigente in materia di recesso	11
	3.4	La regolazione vigente in materia di cessazione amministrativa La regolazione vigente in materia di attivazione dei servizi di ultima istanza sulle reti	11
	J. 4	distribuzione	14
	3.5	Servizi di ultima istanza su rete di trasporto: il Servizio di Default su rete di Traspo	_
		(SdDT) e il FUI nonché attivazione dei servizi di ultima istanza su rete di distribuzio	
		a seguito di attivazione di SdDT	17
4	T.A	REGOLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI GAS NELL'AMBITO DEL SII	
•	4.1	Operatori accreditati al SII e RCU gas	17
	4.2		19
5	10	SWITCHING ELETTRICO NELL'AMBITO DEL SII	
3	5.1		20
	3.1	1 roccdure di switching è attivazione dei servizi di ditinia istanza	۷(
PA	RTE	Z II	
Ω	RIEN	TAMENTI IN MATERIA DI DISPOSIZIONI RELATIVE AI RAPPOR	TI
O.		NTRATTUALI TRA I DIVERSI SOGGETTI DELLA FILIERA DEL GA	
	NA	TURALE FUNZIONALI ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO CON	II
	CLI	ENTE FINALE	
6	ASF	PETTI RELATIVI AL CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE	
	6.1	Obiettivi dell'intervento	22
	6.2	Accreditamento al SII del potenziale UdD	22
	6.3	Instaurazione del rapporto contrattuale tra UdD e impresa di distribuzione e notifica	
	- 1	SII	23
	6.4	Formulazione delle richieste di <i>switching</i>	23
	0.5	La risoluzione del contratto di distribuzione	23
7	ASF	PETTI RELATIVI AL CONTRATTO DI BILANCIAMENTO	
	7 1	Possibili evoluzioni	2/

	7.2 Comunicazione di attivazione del SdDT	25
8	GESTORI CALORE E FORNITORI DI SERVIZI ENERGETICI 8.1 Generalità	25
PA	ARTE III	
OI	RIENTAMENTI IN MATERIA DI DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALL'ESECUZ DI UN CONTRATTO DI FORNITURA CONCLUSO CON UNA NU CONTROPARTE COMMERCIALE DA PARTE DI UN CLIENTE FIN TITOLARE DI UN PUNTO DI RICONSEGNA ATTIVO	OVA
9	LA NUOVA PROCEDURA DI VARIAZIONE DELLA CONTROPA COMMERCIALE E SWITCHING 9.1 Generalità 9.2 Gestione del recesso 9.3 Richiesta di switching 9.4 Aggiornamento della controparte commerciale	27 28 29 32
10	LO SWITCHING IN CASO DI MODIFICHE SOCIETARIE O CESSION CLIENTI FINALI 10.1 Esigenze di regolazione specifica e orientamenti	
PA	ARTE IV	
OI	RIENTAMENTI IN MATERIA DI DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALL'EFFET RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO DI FORNITURA E ALL'ATTIVAZIONI SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA	
11	 CENTRALIZZAZIONE DELLA CESSAZIONE AMMINISTRATIVA 11.1 Aspetti generali 11.2 Abrogazione della Cessazione amministrativa a seguito della risoluzione del condi fornitura per recesso del cliente finale finalizzato allo switching 11.3 Le Cessazioni amministrative per motivi legati alla morosità 	35 ntratto 36 37
12	2 L'ATTIVAZIONE E USCITA DAI SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA 12.1 Aspetti generali 12.2 Gestione dell'uscita dai servizi di ultima istanza	37 38
PA	ARTE V	
OI	RIENTAMENTI IN MATERIA DI DISPOSIZIONI FUNZIONALI A RILEVAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI DI MISURA E DEI FUNZIONALI ALL'EROGAZIONE DELLA FORNITURA IN CASO SWITCHING	
13	3 ASPETTI GENERALI 13.1 La rilevazione della misura di <i>switching</i> 13.2 La messa a disposizione della misura di <i>switching</i>	40 41

13.3	La	rilevazione	della	misura	di	switching	nel	caso	di	variazione	della	controparte
	con	nmerciale										41

ORIENTAMENTI IN MATERIA DI TEMPISTICHE E PERCORSO DI IMPLEMENTAZIONE

14 ASPETTI GENERALI

14.1 Tempistiche e percorso di implementazione

43

1 Introduzione

1.1 Premessa

- 1.1.1 Il presente documento per la consultazione costituisce un ulteriore tassello del percorso avviato ai fini dell'implementazione dei processi commerciali dei mercati *retail* dell'energia nell'ambito del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII), istituito ai sensi della legge 129/10 e i cui criteri generali di funzionamento e organizzativi sono stabiliti nella deliberazione ARG/com 201/10.
- 1.1.2 Con riferimento al settore gas, al quale si riferiscono la maggior parte degli orientamenti qui delineati, nel documento di consultazione 192/2014/R/gas l'Autorità ha già individuato le modalità di avvio in operatività del SII, ritenendo adeguato un percorso che prevede la costituzione iniziale del Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) e la parallela automazione dei processi.
- 1.1.3 In linea con tale previsione, oltre alle disposizioni funzionali al popolamento e aggiornamento del RCU, l'Autorità ha già riformato il processo di voltura, entrato in vigore con effetto dall'1 dicembre 2016 e si accinge ora ad affrontare il processo di *switching*, quale elemento essenziale per il corretto funzionamento di un mercato *retail* pienamente concorrenziale per il settore del gas naturale.

1.2 Obiettivi e aree di intervento

- 1.2.1 I vantaggi che si vogliono perseguire con la riforma in oggetto sono riassunti nella presenza di un soggetto centralizzato, il SII, che attraverso un'unica infrastruttura centrale, è in grado di garantire trasparenza, terzietà, certezza e standardizzazione nello scambio dei flussi informativi tra tutti gli operatori coinvolti, nonché una maggiore capacità di intervento in caso di controversie ed un monitoraggio puntuale in un processo particolarmente rilevante in ambito commerciale quale è lo *switching*. Tali fattori stanno alla base di una generale revisione del disegno del mercato *retail* volto alla semplificazione della gestione dei processi che apporterà benefici a tutti i soggetti della filiera, in *primis* i clienti finali.
- 1.2.2 In particolare, anzitutto, trasparenza e terzietà sono assicurate dalla gestione nell'ambito del SII di processi che, al pari di quanto avvenuto nel settore elettrico, consentirà maggiore certezza nell'individuazione delle responsabilità in capo a ciascun soggetto, superando le inefficienze insite nel *modus operandi* attuale basato su una rete di rapporti bilaterali ed una serie di attività che sono anche frutto dello stratificarsi di abitudini operative nelle quali sono ancora presenti sacche di inefficienza e responsabilità non sempre immediatamente individuabili.
- 1.2.3 In secondo luogo la riforma andrebbe a intervenire semplificando ed omogeneizzando le casistiche e modalità operative ad oggi presenti, aumentandone pertanto la standardizzazione, sfruttando le potenzialità del SII per addivenire velocemente ad un adeguamento dei soggetti operanti nella filiera a procedure omogenee ed automatiche. L'implementazione dei processi nel SII attraverso procedure automatiche e standardizzate potrà, inoltre, non solo semplificare la gestione del passaggio di un cliente da un venditore ad un altro, ma rappresenta anche l'occasione per una generale revisione

organica e complessiva del quadro della regolazione in materia di esecuzione di un contratto di vendita, disciplinando in dettaglio le modalità attraverso le quali i diversi soggetti coinvolti - cliente finale, controparte commerciale, utente della distribuzione, impresa distributrice (di seguito anche impresa di distribuzione) e SII - devono interagire e, laddove possibile e/o opportuno, per effettuare un efficientamento delle tempistiche con le quali detti processi possono essere portati a termine.

- 1.2.4 Gli interventi descritti nel presente documento non si limitano strettamente alla procedura di *switching*, ma riguardano aspetti più generali dell'intero processo, quali la modalità di gestire nell'ambito del SII l'informazione circa la sussistenza dei requisiti e dei contratti di sistema abilitanti la richiesta di *switching*, l'attivazione dei servizi di ultima istanza e le procedure di cessazione amministrativa che ne determinano l'attivazione, unitamente alla gestione dei dati di misura funzionali allo *switching*.
- 1.2.5 Inoltre alcuni degli orientamenti contenuti nel documento sono estesi anche al settore elettrico. Per facilitarne l'individuazione e la lettura i paragrafi relativi a tali argomenti sono contrassegnati con il simbolo:



ું : orientamento valido anche per il settore elettrico

1.3 Articolazione del documento

- 1.3.1 Il presente documento si articola nelle seguenti parti:
 - Parte I: nella quale ampio spazio viene dato alla ricognizione della regolazione vigente, con un dettaglio che tiene in considerazione anche le articolazioni di processo meno frequenti e con particolare attenzione ai flussi informativi che vengono scambiati tra i vari operatori interessati;
 - Parte II: in cui sono illustrati gli orientamenti relativi alle disposizioni in materia di rapporti contrattuali con gli operatori di rete, funzionali all'esecuzione del contratto con il cliente finale, con particolare riferimento al contratto di distribuzione, di bilanciamento e alla regolazione funzionale alla corretta individuazione nella filiera dei soggetti esercenti servizi energetici;
 - Parte III: in cui sono illustrati gli orientamenti in materia di procedure di switching e aggiornamento della controparte commerciale;
 - Parte IV: in cui sono illustrati gli orientamenti relativi alla riforma degli istituti di cessazione amministrativa e all'attivazione dei servizi di ultima istanza;
 - Parte V: in cui sono illustrati gli orientamenti in materia di rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura relativi allo switching;
 - Parte VI: in cui sono illustrati gli orientamenti relativi alle tempistiche di implementazione.

PARTE I

DESCRIZIONE DELL'ASSETTO REGOLATORIO VIGENTE

2 Regolazione vigente

2.1 Generalità

2.1.1 Nella presente Parte I del documento si è ritenuto opportuno fornire un quadro di insieme di tutta la regolazione oggetto di riforma, ad oggi definita in differenti provvedimenti, dettagliandola in modo sistematico in capitoli preceduti da un titolo descrittivo, così da consentire al lettore di individuare facilmente il contenuto di ciascuna parte e, eventualmente, di ometterne la lettura qualora le tematiche descritte siano già note.

3 Switching, recesso, cessazione amministrativa e servizi di ultima istanza

- 3.1 <u>La regolazione vigente in materia di switching e rilevazione dei relativi dati di misura</u>
- 3.1.1 L'articolo 14 della deliberazione 138/04 prevede che l'accesso per sostituzione nella fornitura (al quale, nel presente documento ci si riferirà semplicemente con il termine *switching*) avvenga a parità di condizioni caratterizzanti il punto di riconsegna (di seguito: PDR) e non comporti la disattivazione del punto stesso.
- 3.1.2 La richiesta di *switching* deve essere presentata all'impresa di distribuzione da parte dell'utente della distribuzione (di seguito anche: UdD o utente) entro e non oltre il giorno 10 del mese antecedente a quello di decorrenza dello *switching*, nei casi in cui l'UdD:
 - sia titolare di un contratto di fornitura presso i PDR per i quali viene richiesto l'accesso, qualora l'accesso venga richiesto ai fini della vendita diretta o indiretta del gas;
 - abbia la disponibilità della documentazione che attesti la comunicazione all'utente uscente:
 - a) del recesso dal rapporto contrattuale tra il soggetto rifornito dallo stesso utente uscente e quest'ultimo;
 - b) dell'eventuale volontà di avvalersi della possibilità di esercizio di revoca della richiesta di *switching* di cui all'articolo 8 del TIMG, condizionando il recesso di cui alla lettera a) al mancato esercizio della suddetta revoca;
 - risulti adempiente alle obbligazioni di pagamento degli importi fatturati nell'ambito del servizio di default.

3.1.3 La richiesta di *switching* deve:

- essere presentata una volta decorso il tempo a disposizione del cliente finale stesso per esercitare il diritto di ripensamento, qualora applicabile, fatta salva una diversa ed espressa richiesta del cliente finale medesimo ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo);
- b) contenere le seguenti informazioni:

- codice identificativo del punto di riconsegna;
- codice fiscale o partita IVA del cliente finale;
- indicazione della data dalla quale il servizio decorre;
- indicazione dell'eventuale volontà di avvalersi della possibilità di esercizio di revoca della richiesta di switching di cui all'articolo 8 del TIMG.
- 3.1.4 Qualora la richiesta riguardi PDR non appartenenti all'impianto di distribuzione cui l'UdD ha accesso in relazione a precedenti richieste, deve essere prodotta anche la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di disporre, direttamente, ovvero in virtù di contratti con esercenti l'attività di vendita opportunamente indicati, di gas naturale presso i punti di riconsegna della rete di trasporto.
- 3.1.5 Inoltre, nel caso di prima richiesta nei confronti dell'impresa di distribuzione, devono essere aggiunte le seguenti informazioni:
 - dati identificativi dell'UdD richiedente;
 - la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui venga indicata la categoria di appartenenza (clienti protetti/vulnerabili), ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 164/00 nonché, nel caso in cui l'accesso venga richiesto per fornire gas naturale a clienti finali, la dichiarazione di aver ottenuto l'autorizzazione alla vendita ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 24 giugno 2002; nel caso in cui l'accesso venga richiesto per uso proprio, l'indicazione relativa all'uso del gas naturale:
 - la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà certificante la titolarità dei poteri di rappresentanza, nel caso in cui la documentazione attestante i dati di cui sopra sia sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto avente diritto all'accesso o da altro soggetto munito di procura speciale.
- 3.1.6 Ricevuta la richiesta, l'impresa di distribuzione segnala al richiedente l'incompletezza o l'eventuale presenza di errori materiali entro 2 giorni lavorativi dalla data di presentazione della medesima, consentendo la rettifica di eventuali errori materiali o il completamento dei dati relativi ai PDR oggetto della richiesta entro 4 giorni lavorativi dalla data di presentazione della stessa. Le richieste errate o incomplete che non vengano corrette o completate entro i termini indicati non sono rese esecutive.
- 3.1.7 All'UdD che presenta una richiesta di *switching*, qualora lo indichi espressamente nella medesima, è riconosciuta la possibilità di esercitarne la revoca.
- 3.1.8 Nei casi in cui l'impresa distributrice riceva una richiesta in cui è indicata la volontà di avvalersi della suddetta possibilità, è tenuta a comunicare al richiedente, entro 5 giorni lavorativi:
 - se il punto di riconsegna risulta chiuso per sospensione della fornitura per morosità;
 - il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza;
 - le date delle eventuali richieste di sospensione al netto di quelle revocate per motivi diversi dal pagamento, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso;

- le date delle eventuali richieste di accesso per sostituzione, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso;
- l'accessibilità o meno del PDR.

3.1.9 L'UdD può revocare la richiesta di accesso:

- entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell'impresa distributrice¹;
- solo se l'impresa distributrice non ha già ricevuto la richiesta di cessazione amministrativa in seguito all'esercizio del recesso da parte del cliente finale, finalizzato al cambio del fornitore.
- 3.1.10 Nei casi in cui l'UdD non si avvalga della suddetta facoltà di revoca e il punto di riconsegna interessato sia chiuso per sospensione della fornitura per morosità, l'impresa distributrice è tenuta a dare seguito alla richiesta di accesso, riattivando alla data di efficacia della sostituzione ovvero alla prima data successiva indicata dal cliente finale, la fornitura del cliente finale in precedenza sospesa.
- 3.1.11 L'articolo 15 della deliberazione 138/04 prevede che la rilevazione dei prelievi presso il punto di riconsegna oggetto di *switching* sia effettuata dall'impresa di distribuzione nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di decorrenza dello *switching*. Qualora la lettura rilevata non coincida con la data di *switching* viene ricondotta al giorno di decorrenza dello *switching* utilizzando il profilo di prelievo standard associato al PDR, assumendo convenzionalmente il dato così ottenuto come lettura alla data di *switching* e caratterizzandolo come effettivo.
- 3.1.12 Al fine di incrementare la disponibilità di misure in occasione dello *switching* il *Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (TIF)* ha recentemente regolato la possibilità che il cliente finale produca un'autolettura: l'autolettura così effettuata deve essere trasmessa all'impresa di distribuzione al più tardi entro il quarto giorno lavorativo successivo alla data di *switching*². In mancanza della misura effettiva rilevata, l'impresa di distribuzione procede alla validazione dell'autolettura e all'eventuale riconduzione al giorno di decorrenza dello *switching* utilizzando il profilo di prelievo standard associato al PDR, assumendo convenzionalmente il dato così ottenuto come lettura alla data di sostituzione della fornitura e caratterizzandolo come effettivo.
- 3.1.13 In caso di indisponibilità sia della lettura effettiva rilevata sia dell'autolettura, l'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare la miglior stima nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15bis del TIVG.
- 3.1.14 Entro 6 giorni lavorativi dalla data di decorrenza della sostituzione nella fornitura l'impresa di distribuzione comunica all'utente uscente ed all'utente subentrante la lettura

.

¹ Dandone contestuale comunicazione all'impresa di distribuzione e all'UdD destinatario della comunicazione di recesso.

² Per i PDR per i quali non si applica l'articolo 14bis del TIVG.

corrispondente alla data di *switching*, con la caratterizzazione della tipologia (se effettiva o stimata), il progressivo del volume annuo, la data effettiva di raccolta della misura ed il corrispondente dato validato.

3.1.15 I flussi relativi alla formulazione delle richiesta di *switching*, dei dati funzionali alla gestione della revoca e alla trasmissione delle misure di *switching* sono gestiti nell'ambito dello standard di comunicazione definiti dalla determinazione 4/2015.

3.2 <u>La regolazione vigente in materia di recesso</u>

- 3.2.1 Con la deliberazione 302/2016/R/com l'Autorità ha recentemente riformato la disciplina relativa alle modalità ed alle tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura dei clienti finali domestici, dei clienti finali in bassa tensione e/o con consumi di gas naturale non superiori ai 200.000 Smc/anno. Tale deliberazione si pone il fine di uniformare i processi nei settori gas ed elettrico ed, al contempo, adeguare le tempistiche del recesso a quelle garantite per lo *switching*, con un conseguente impatto di efficientamento ed ottimizzazione del funzionamento del sistema considerato nella sua interezza.
- 3.2.2 In particolare, relativamente alla modalità per l'esercizio del diritto di recesso, la suddetta deliberazione prevede che, qualora il recesso sia funzionale ad un cambio di venditore³, la comunicazione del cliente circa la volontà di recedere dal contratto col venditore uscente, avvenga mediante il SII tramite il venditore entrante entro e non oltre il giorno 10 del mese antecedente il mese di cambio venditore. La suddetta comunicazione deve avvenire in nome e per conto del cliente finale a seguito di procura da quest'ultimo conferita con le stesse modalità di conclusione del contratto con il venditore entrante e, comunque, su supporto durevole sicuro e idoneo a non essere modificato.
- 3.2.3 Nelle more della definizione del processo di gestione del recesso tramite il SII, la controparte commerciale entrante veicola il recesso direttamente a quella uscente, utilizzando la posta elettronica certificata. A tal fine, tramite il servizio di *pre-check* del SII opportunamente adeguato, è resa disponibile la ragione sociale della controparte commerciale uscente e dei relativi recapiti.

3.3 <u>La regolazione vigente in materia di cessazione amministrativa</u>

3.3.1 Con la deliberazione ARG/gas 99/11 l'Autorità ha riformato la disciplina in materia di acquisto e cessazione dei diritti e delle responsabilità di prelievo presso i PDR allacciati alle reti di distribuzione. Nella fattispecie, la regolazione afferente al servizio di distribuzione è stata integrata prevedendo apposite procedure che consentono all'UdD di estinguere la propria responsabilità relativa ai prelievi effettuati presso un PDR, in conseguenza della risoluzione del contratto di vendita (di seguito: Cessazione amministrativa).

3.3.2 Nel regolare l'istituto della *Cessazione amministrativa*, che qui si descrive in quanto può determinare l'attivazione dei servizi di ultima istanza, l'Autorità ha tenuto conto delle diverse cause che possono determinare lo scioglimento del contratto di vendita

³ Si segnala che il recesso potrebbe comportare il cambio della sola controparte commerciale senza necessariamente configurarsi come switching, ovvero mantenendo inalterato l'UdD associato al punto.

sottostante, prevedendo discipline differenziate nei casi in cui il contratto di vendita sia risolto:

- a) per inadempimento del cliente finale, ovvero per l'esercizio di clausola risolutiva espressa connessa a situazioni di morosità del cliente;
- b) a seguito dell'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente finale, finalizzato alla disattivazione della fornitura;
- c) a seguito dell'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente finale, finalizzato al cambio del fornitore⁴, ovvero per iniziativa dell'esercente e per cause diverse dall'inadempimento del cliente finale.

3.3.3 L' UdD chiede la *Cessazione amministrativa* del servizio di distribuzione:

- a) secondo le modalità previste dagli articoli 9, 13 e 16 del TIMG, nel caso in cui la risoluzione del contratto di fornitura sia riconducibile all'inadempimento del cliente finale: trattasi dei casi di *Cessazione amministrativa per morosità* applicabile qualora:
 - i. l'intervento di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità di cui all'articolo 6 del TIMG abbia avuto esito positivo. L'utente può presentare all'impresa di distribuzione la richiesta di Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di riconsegna disalimentabile almeno 5 giorni lavorativi prima della data di cessazione; la richiesta dovrà contenere il codice identificativo del punto di riconsegna e il codice fiscale e la partita IVA del cliente finale. La prestazione ha effetto con decorrenza dal giorno indicato dall'utente come data di cessazione e, in seguito, la fornitura può essere riattivata tramite una richiesta di accesso per attivazione ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 13 della deliberazione n. 138/04;
 - ii. l'intervento di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità di cui all'articolo 6 del TIMG sia stato eseguito con esito negativo e l'impresa di distribuzione abbia indicato la non fattibilità tecnica o economica dell'intervento di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna ovvero questi sia stato eseguito con esito negativo. L'utente può presentare all'impresa di distribuzione la richiesta di Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna entro la fine del secondo mese antecedente la data di decorrenza.
 - La prestazione è efficace con decorrenza dal primo giorno del mese, su indicazione dell'utente e si attiva il Servizio di default di distribuzione (di seguito: SdD) come descritto al successivo paragrafo 3.4.
 - iii. l'esercente la vendita abbia risolto per inadempimento il contratto con il cliente finale non disalimentabile, l'UdD può richiedere all'impresa di distribuzione la Cessazione amministrativa per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile5. L'utente deve presentare all'impresa di distribuzione la

⁵ Il comma 16.2 del TIMG disciplina espressamente le fattispecie per le quali non è possibile presentare la richiesta di cessazione amministrativa.

12

⁴ La disciplina della *Cessazione amministrativa* è stata recentemente modificata con deliberazione 302/2016/R/com, prevedendo che l'esercizio di tale istituto sia obbligatorio anche nel caso di cambio fornitore, a meno che l'UdD entrante non abbia indicato la volontà di avvalersi della facoltà di revoca, ai fini di una corretta individuazione dei soggetti legittimati all'erogazione della fornitura e conseguentemente alla fatturazione del cliente finale.

richiesta entro la fine del secondo mese antecedente la data di decorrenza. La prestazione ha effetto con decorrenza dal primo giorno del mese, su indicazione dell'UdD. A far data dall'avvenuta Cessazione amministrativa per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile l'impresa di distribuzione attiva il Fornitore di ultima istanza (di seguito: FUI) o, qualora questi non sia individuato o abbia già fornito il volume di gas offerto in sede di gara per l'aggiudicazione del servizio e non vi sia un altro FUI in graduatoria, il SdD come descritto al successivo paragrafo 3.4.

- b) chiedendo la disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, ai sensi del TUDG, nel caso in cui il contratto di fornitura sia risolto per l'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente finale, finalizzato alla disattivazione della fornitura⁶; in tal caso la *Cessazione amministrativa* è efficace con decorrenza dalla data di esecuzione della disattivazione della fornitura;
- c) presentando direttamente all'impresa di distribuzione la richiesta di *Cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità* in tutti gli altri casi. In questa fattispecie la *Cessazione amministrativa* è efficace dal primo giorno del mese. L'UdD deve inviare all'impresa di distribuzione la richiesta:
 - i. entro 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del recesso da parte del cliente finale in caso di recesso del cliente finale per cambio del fornitore ovvero
 - ii. entro la fine del secondo mese antecedente la data di cessazione qualora la risoluzione sia per recesso dell'esercente per motivazioni diverse dall'inadempimento del cliente finale o per scioglimento del contratto per motivi diversi da quelli precedenti, ivi compresi i casi di risoluzione del contratto tra utente del servizio di distribuzione e esercente la vendita.

L'impresa di distribuzione comunica all'utente richiedente l'avvenuta *Cessazione amministrativa*, entro e non oltre il giorno 13 del mese antecedente la data di efficacia della cessazione. Qualora la *Cessazione amministrativa* sia riconducibile al caso di recesso del cliente finale per cambio fornitore (*switching*), l'impresa di distribuzione comunica all'utente richiedente l'avvenuta *Cessazione amministrativa* entro l'ottavo giorno lavorativo successivo al giorno 10 del mese (termine per presentare la richiesta di *switching*).

- 3.3.4 Qualora, a fronte dell'avvenuta *Cessazione amministrativa* per motivi diversi dalla morosità, non sia pervenuta o non vada a buon fine una richiesta di *switching*, l'impresa di distribuzione procede all'attivazione dei servizi di ultima istanza secondo quanto descritto al successivo paragrafo 3.4, con decorrenza dalla data a partire dalla quale il richiedente non sarà più Utente della distribuzione per il PDR.
- 3.3.5 Con la determinazione n. 15/15 sono state definite, anche per le prestazioni di *Cessazione amministrativa*, le strutture *xml* da utilizzare per gli scambi informativi in tema di standard di comunicazione.

-

⁶ Qualora la disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale non sia possibile per indisponibilità del cliente finale medesimo, l'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare fino a tre tentativi di disattivazione, in seguito dei quali l'utente può richiedere l'*Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* ai sensi dell'articolo 10 del TIMG.

- 3.4 <u>La regolazione vigente in materia di attivazione dei servizi di ultima istanza sulle reti di</u> distribuzione
- 3.4.1 Come noto, per i clienti finali che si trovino, anche temporaneamente, senza un fornitore di gas naturale vengono attivati i servizi di ultima istanza. In particolare, per i clienti titolari di PDR allacciati su rete di distribuzione, in base alla tipologia di appartenenza del cliente finale, al consumo annuo e alle motivazioni alla base del venir meno della fornitura vengono attivati:
 - a) il FUI, erogato da esercenti la vendita selezionati tramite apposite procedure concorsuali limitatamente ad quantitativo di gas che dichiarano di poter fornire (di seguito: quantitativo limite dichiarato);
 - b) il SdD la cui fornitura è erogata dagli esercenti la vendita selezionati a seguito delle procedure ad evidenza pubblica (di seguito FD_D)⁷.
- 3.4.2 Hanno diritto al FUI i clienti finali che rimangono privi di fornitura:
 - a) per cause indipendenti dalla volontà del cliente (non rientrano pertanto in tale categoria i casi di morosità del cliente finale), appartenenti alla tipologia:
 - i. domestici del TIVG;
 - ii. condominio uso domestico del TIVG, con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno;
 - iii. usi diversi del TIVG, con consumo non superiore a 50.000 Smc/anno.
 - b) per qualsiasi causa, appartenenti alla tipologia attività di servizio di servizio pubblico del TIVG.

3.4.3 Le cause di attivazione del FUI sono distinte tra:

a) <u>Cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità</u> a seguito della quale non si è succeduta una richiesta di accesso per sostituzione andata a buon fine – per i clienti finali domestici, condominio uso domestico con consumo non superiore ai 200.000 Smc e usi diversi con consumo non superiore ai 50.000 Smc⁸;

b) la corretta imputazione dei prelievi effettuati dal cliente finale, presso il relativo punto di riconsegna, ai fini dell'attività di allocazione dell'impresa maggiore di trasporto;

L'impresa di distribuzione resta responsabile delle attività del Servizio di default di cui alle lettere a) e b). La fornitura del servizio di default erogata dagli FD_D , invece, è volta a garantire le attività di cui alla lettera c). Tuttavia, qualora in esito alla procedura concorsuale non fosse possibile individuare, per una o più aree di prelievo, l' FD_D ovvero nei casi di mancato assolvimento del servizio di default da parte del FDD, la fornitura dell'SDD sarebbe interamente responsabilità delle imprese distributrici, fino all'individuazione di un nuovo FD_D .

⁷ Il Servizio di default su rete di distribuzione si articola nelle seguenti attività funzionali a:

a) la tempestiva disalimentazione fisica del punto di riconsegna;

c) la regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi del cliente finale non bilanciati dalle necessarie immissioni nella rete di distribuzione.

⁸ Rientrano in tale causale anche i casi, di cui al comma 35.5quater del TIVG, di punti passati dal SdD al FUI in seguito al pagamento da parte del cliente finale, successivo all'attivazione dell'SdD, della morosità col precedente fornitore che aveva causato l'attivazione del SdD. In tali casi, infatti, qualora il cliente finale

- b) <u>Cessazione amministrativa per inadempimento del cliente finale o per motivi diversi</u> dalla morosità a seguito della quale non si è succeduta una richiesta di accesso per sostituzione andata a buon fine – per i clienti finali attività di servizio pubblico;
- c) Risoluzione del contratto di distribuzione dell'UdD¹⁰ per tutti i clienti aventi diritto al FUI di cui al capoverso 3.4.2;
- d) Cessazione amministrativa per recesso in seguito a richiesta di voltura per tutti i clienti finali aventi diritto al FUI di cui al capoverso 3.4.2¹¹.

Hanno diritto al SdD:

- a) in quanto non aventi diritto al FUI, i clienti finali che rimangono privi di fornitura appartenenti alla tipologia:
 - i domestico, condominio uso domestico con consumi non superiori a 200.000 Smc/anno e usi diversi con consumi non superiori a 50.000 Smc/anno morosi;
 - ii condominio uso domestico, con consumo superiore a 200.000 Smc/anno morosi e non;
 - iii usi diversi, con consumo superiore a 50.000 Smc/anno morosi e non;
- b) qualora sia impossibile l'attivazione del FUI nonostante sussistano i requisiti per usufruirne, per tutti i clienti che hanno diritto al FUI (di cui al capoverso 3.4.2)¹².

3.4.5 Le cause di attivazione del SdD¹³ sono distinte tra:

- a) <u>Cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità</u> a seguito della quale non si è succeduta una richiesta di accesso per sostituzione andata a buon fine;
- b) Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna disalimentabile $\frac{14}{3}$;

non sia inadempiente nei confronti dell'FD_D e non stipuli un altro contratto di fornitura che comporta l'uscita dal SdD, i punti passano al FUI.

i. in esito alle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio, non sia stato selezionato per l'area di prelievo interessata alcun FUI;

ii. i FUI selezionati terminano il quantitativo di gas che hanno dichiarato di poter fornire nell'ambito della procedura concorsuale, o vengono meno per altri motivi, e non vi sono altri fornitori che hanno partecipato alla procedura concorsuale occupando posizioni successive in graduatoria.

Ai sensi del comma 16.2, lettere a) e c) della deliberazione 138/04.

Ai sensi dell'articolo 26bis della deliberazione 138/04, ivi inclusi i casi di risoluzione per assenza di relazioni di corrispondenza valide ai sensi dell'articolo 21 del TISG.

¹¹ Ai sensi dell'articolo 9 della deliberazione 102/2016/R/gas.

¹² Tale eventualità si verifica nel caso in cui:

Oltre a quanto indicato, si precisa inoltre che, nei casi di clienti cui è erogato il SdD, in quanto non è stato possibile attivare il FUI, pur sussistendone i requisiti, l'SdD è erogato fino a quando non si rende di nuovo possibile l'attivazione del FUI.

14 Ai sensi dell'art. 13 del TIMG.

- c) <u>Cessazione amministrativa per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile di cui all'articolo 16 del TIMG e non sia possibile attivare il FUI;</u>
- d) Risoluzione del contratto di distribuzione dell'UdD¹⁵.
- 3.4.6 Al fine di tenere conto delle uscite dal FUI e dall'SdD dovute alla sottoscrizione di un contratto di fornitura sul mercato libero o nel servizio di tutela con il medesimo esercente il servizio di FUI o con FD_D , questi ultimi comunicano mensilmente all'impresa distributrice, l'elenco dei PDR forniti nell'ambito dei suddetti servizi.
- 3.4.7 Le richieste di attivazione del FUI e del SdD sono presentate, tramite PEC, dall'impresa distributrice al relativo esercente entro l'ottavo giorno lavorativo successivo al 10 del mese precedente l'attivazione di tali servizi (che può avvenire il primo giorno di ciascun mese).
- 3.4.8 Per i clienti aventi diritto al FUI, qualora il soggetto selezionato termini il quantitativo limite dichiarato di gas, ne dà comunicazione all'impresa distributrice. Conseguentemente, quest'ultima invia la richiesta di attivazione del FUI al fornitore che occupa la posizione successiva nella graduatoria delle procedure concorsuali. Tale richiesta deve essere inviata entro il medesimo giorno in cui il FUI comunica di aver raggiunto il quantitativo limite dichiarato (il nono giorno lavorativo successivo al 10 del mese precedente la data di attivazione).
- 3.4.9 Le richieste di attivazione di FUI e FD_D contengono, per ciascun PDR interessato:
 - a) le informazioni necessarie all'identificazione del PDR, le sue caratteristiche e i dati identificativi del cliente finale;
 - b) il massimo prelievo giornaliero contrattuale, ove esistente;
 - c) il codice del punto di consegna dell'impianto di distribuzione che alimenta il PDR;
 - d) la pressione di misura, se diversa da quella corrispondente alla bassa pressione;
 - e) l'indicazione dell'eventuale presenza di un convertitore di volumi;
 - f) l'eventuale coefficiente correttivo dei volumi nel caso di assenza del convertitore dei volumi;
 - g) l'indicazione dell'assenza di richieste di sospensione per morosità per i PDR riconducibili ai clienti domestici, condominio uso domestico con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno e usi diversi con consumo non superiore a 50.000 Smc/anno.
 - h) l'indicazione della causa di attivazione del servizio.

¹⁵ Ai sensi dell'articolo 26bis della deliberazione n. 138/04, ivi inclusi i casi di risoluzione per assenza di relazioni di corrispondenza valide ai sensi dell'articolo 21 del TISG.

- 3.4.10 Qualora venisse a mancare la fornitura di gas ad un'impresa che eroga servizi energetici (di seguito: Gestore calore), il FUI e il SdD si attivano direttamente nei confronti del soggetto beneficiario dei suddetti servizi energetici. A tal fine è previsto¹⁶ che, al momento della richiesta di accesso per attivazione o per sostituzione della fornitura ad un Gestore calore, il richiedente comunichi all'impresa distributrice anche i dati identificativi del soggetto beneficiario dei servizi energetici.
- 3.5 <u>Servizi di ultima istanza su rete di trasporto: il Servizio di Default su rete di Trasporto (SdDT) e il FUI nonché attivazione dei servizi di ultima istanza su rete di distribuzione a seguito di attivazione di SdDT</u>
- 3.5.1 Ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione 465/2016/R/gas è prevista l'attivazione del FUI per i clienti finali di cui al paragrafo 3.4.2 connessi a una rete di trasporto (di seguito: clienti diretti).
- 3.5.2 Inoltre, per i clienti diretti o per UdD per cui viene a mancare la relazione contrattuale con un Utente del Bilanciamento (di seguito: UdB) da cui si approvvigionano, viene attivato il Servizio di Default su rete di Trasporto (di seguito: SdDT). Tale attivazione comporta, in talune circostanze, l'attivazione dei servizi di ultima istanza sulle reti di distribuzione a valle con riferimento ai PDR in precedenza forniti dal UdD per il quale è venuta a mancare la relazione di corrispondenza con l'UdB¹⁷.
- 3.5.3 A riguardo si precisa che, ai fini delle tematiche oggetto del presente documento, non viene esposta la regolazione afferente all'attivazione SdDT e del FUI nei confronti dei clienti diretti. Questi non sono, infatti, al momento censiti nell'RCU e l'attivazione del SdDT e del FUI per tali clienti viene gestita direttamente dall'impresa maggiore di trasporto (o dal cliente finale per il FUI nei casi di richiesta di voltura ai sensi dell'articolo 9 della deliberazione 102/2016/R/gas). Di contro, vengono trattati gli aspetti della disciplina di tale servizio che hanno conseguenze dirette o indirette sull'attivazione dei servizi di ultima istanza su rete di distribuzione (FUI e FD_D).
- 3.5.4 Il SdDT è erogato per un periodo limitato di tempo, funzionale a permettere all'UdD di approvvigionarsi di gas tramite un altro UdB. Terminato tale periodo senza che l'UdD abbia trovato un altro UdB da cui approvvigionarsi, l'UdD perde uno dei requisiti di accesso alla rete, ossia la disponibilità di un contratto di fornitura gas. Conseguentemente, l'impresa di distribuzione attiva i servizi di ultima istanza su rete di distribuzione (FUI e SdD) per i clienti forniti dall'UdD interessato.

4 La regolazione vigente in materia di gas nell'ambito del SII

- 4.1 Operatori accreditati al SII e RCU gas
- 4.1.1 Con la delibera 296/2014/R/gas l'Autorità ha approvato la disciplina relativa alle attività propedeutiche alla piena implementazione del SII nel settore del gas naturale, stabilendo alcune disposizioni relative alle fasi di accreditamento, di primo popolamento ed aggiornamento del RCU. Per quanto riguarda l'accreditamento, la citata delibera

¹⁷ Cfr. articolo 7 ella deliberazione 14 giugno 2012, n. 249/2012/R/gas.

¹⁶ Ai sensi del comma 13.3, lettera a4) della deliberazione 138/04.

- 296/2014/R/gas ha previsto fin da subito l'obbligo di accreditamento per le imprese di distribuzione, le imprese di trasporto e gli UdD.
- 4.1.2 Con riferimento al primo popolamento del RCU, effettuato nel 2014 da ciascuna impresa distributrice in relazione a tutti i PDR allacciati alla propria rete di distribuzione, sono stati inseriti i dati rilevanti costituenti il RCU, riportati nella seguente tabella.

Codice Remi	RCU gas	Cognome e nome del cliente titolare del punto
Codice PdR		•
Partita IVA UdD associato al PdR		Ragione sociale del cliente titolare del punto
Stato del PdR		Codice ISTAT comune
Codice fiscale del titolare del punto		di ubicazione della fornitura
Partita IVA del titolare		Prelievo annuo
del punto		Profilo di prelievo standard
Controparte commerciale*		Data inizio fornitura
Tipologia del punto di		Data di fine fornitura
riconsegna		

^{*} obbligo di accreditamento al SII previsto con la deliberazione 418/2015/R/gas

- 4.1.3 L'aggiornamento dei dati rilevanti è effettuato nel tempo massimo di 2 giorni lavorativi, solo a seguito di variazione di uno o più dati rilevanti costituenti il RCU.
- 4.1.4 Con la deliberazione 418/2015/R/gas, l'Autorità ha approvato le disposizioni in merito alle implementazioni dei primi processi di mercato e, in particolare:
 - ha previsto la comunicazione da parte del SII a ciascun UdD della c.d. "anagrafica annuale" ai sensi del TISG, in considerazione del vantaggio che ne deriva all'UdD dall'aggregazione dei dati effettuata dal SII sulla base delle comunicazioni delle singole imprese di distribuzione;
 - ha esteso, con gli opportuni adattamenti, la funzionalità del *pre-check*, già attiva nel settore elettrico anche al settore del gas naturale, confermando sostanzialmente la regolazione vigente in materia;
 - ha disposto l'obbligo di accreditamento al SII dei venditori, iscritti all'Anagrafica
 Operatori dell'Autorità e abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali¹⁸, in qualità di controparte commerciale del cliente finale;

¹⁸ Ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 5, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 come modificato dall'articolo 30 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e del decreto ministeriale 29 dicembre 2011.

- ha previsto che l'UdD, qualora diverso dalla controparte commerciale del cliente finale, sia tenuto ad aggiornare la lista degli abbinamenti a seguito di switching o attivazione di PDR.
- 4.1.5 Tra le ulteriori disposizioni previste dalla deliberazione 418/2015/R/gas vi sono le comunicazioni al SII da parte delle imprese di distribuzione degli esiti delle procedure di *switching*, con applicazione di indennizzi automatici in caso di mancato rispetto dei termini della comunicazione al SII, e la predisposizione da parte del SII di una modalità di aggiornamento continuo del RCU, con riferimento ad eventuali errori materiali riscontrati dall'UdD o nella conoscenza di quest'ultimo, quali i dati identificativi del cliente finale. Le disposizioni previste dalla delibera 418/2015/R/gas hanno trovato applicazione secondo tempistiche differenziate, conclusesi nel corso del 2016.

4.2 I primi processi gestiti nel SII

- 4.2.1 Con riferimento ai processi commerciali, con la delibera 102/2016/R/com l'Autorità ha definito le disposizioni funzionali in merito all'implementazione, per il tramite del SII, del processo di voltura anche per il settore del gas naturale, in analogia a quanto approvato per il settore elettrico con la delibera 398/2014/R/eel.
- 4.2.2 La regolazione della voltura nel settore gas, in sintesi, prevede che un cliente finale che intenda acquisire la titolarità di un punto di riconsegna attivo richieda la voltura alla preesistente controparte commerciale; inoltre, qualora la preesistente controparte commerciale non accetti la richiesta, è previsto che il cliente finale possa sottoscrivere un contratto di fornitura con una nuova controparte commerciale.
- 4.2.3 Recentemente, con il documento per la consultazione 230/2017/R/gas l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti relativi alla gestione dei dati di misura per il settore gas nell'ambito del SII, finalizzati a dare attuazione alla legge 24 marzo 2012, n. 27/2012, la quale prevede che il SII oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali raccolga anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas.
- 4.2.4 Seguendo lo stesso percorso già intrapreso per il settore elettrico, per il quale la fase sperimentale si avvia verso la piena conclusione, nel documento di consultazione 230/2017/R/gas è stata prevista una prima fase sperimentale in cui le imprese di distribuzione avranno l'obbligo di inviare al SII, contestualmente e parallelamente alla messa a disposizione effettuata agli utenti della distribuzione secondo le frequenze minime previste dal TIVG o secondo i piani migliorativi presentati da alcune imprese di distribuzione, i dati di misura con riferimento a tutti i punti di riconsegna. La deliberazione 434/2017/R/gas ha disposto l'avvio della suddetta sperimentazione a partire dai dati di misura resi disponibili dalle imprese distributrici nel mese di ottobre 2017, prevedendo, inoltre, che con riferimento alla misura di *switching*, questa possa essere messa a disposizione agli utenti da parte del SII quando la responsabilità di gestione del processo di *switching* verrà implementata nell'ambito del SII.

5 Lo switching elettrico nell'ambito del SII

- 5.1 <u>Procedure di switching e attivazione dei servizi di ultima istanza</u>
- 5.1.1 Con la deliberazione 487/2015/R/eel, l'Autorità ha attuato la riforma della regolazione dello *switching* nel settore elettrico, attraverso l'utilizzo del SII nel caso di punti di prelievo attivi, unitamente alla gestione della risoluzione contrattuale e all'attivazione dei servizi di ultima istanza.
- 5.1.2 Come noto, le procedure di *switching* sono necessarie a garantire l'esecuzione fisica di un contratto di fornitura di energia elettrica con il cliente finale del punto di prelievo, in quanto, in esito alla procedura di *switching*, l'UdD in qualità di controparte diretta o mediata del predetto contratto di fornitura, acquista il diritto a (far) prelevare presso il relativo punto, col conseguente aggiornamento dei propri contratti di dispacciamento e trasporto.
- 5.1.3 La radicale modifica disposta dalla nuova regolazione per il settore elettrico ha previsto l'attribuzione al SII (e non più all'impresa di distribuzione) della responsabilità di esecuzione dello *switching*, sia in caso di cambio fornitore, sia in caso di attivazione dei servizi di ultima istanza, a partire dagli *switching* aventi decorrenza 1 luglio 2016 con sperimentazione condotta durante il mese di giugno 2016.
- 5.1.4 Tra gli ulteriori aspetti rilevanti introdotti dalla nuova regolazione vi è la riduzione a tre settimane delle tempistiche di *switching*: la richiesta di *switching* avente comunque decorrenza il primo giorno del mese può essere formulata fino al giorno 10 del mese precedente, ed è stato definito un unico processo, indifferenziato per tempistiche di esecuzione, nei casi in cui l'utente del dispacciamento richiedente manifesti la volontà di avvalersi o meno del c.d. "*switching con riserva*".
- 5.1.5 L'esecuzione dello *switching* relativo a un punto già attivo avviene attraverso un processo di attivazione contrattuale e aggiornamento del RCU effettuato dal SII sulla base delle disposizioni contenute nell'Allegato A alla delibera 487/2015/R/eel.
- 5.1.6 In particolare, vengono definite le responsabilità e i compiti dei soggetti interessati: gestore del SII, clienti finali, controparti commerciali, utenti del dispacciamento e imprese distributrici, e descritte in dettaglio le modalità di aggiornamento della controparte commerciale per cambio fornitore (Titolo II) e la procedura di *switching* per cambio fornitore (Titolo III).
- 5.1.7 Le disposizioni contenute nella procedura di *switching* per cambio fornitore, ai fini dell'attivazione contrattuale e dell'aggiornamento del RCU, definiscono in particolare:
 - a) le tempistiche e il contenuto informativo della richiesta che l'utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale è tenuto a presentare al SII:
 - b) le verifiche e gli obblighi informativi del SII in relazione alla richiesta di switching:
 - c) le modalità per l'esercizio della facoltà di revoca della richiesta di *switching* nei casi in cui:

- i l'utente in fase di richiesta abbia manifestato l'intenzione di avvalersi della facoltà di cui al comma 6.3 del TIMOE¹⁹;
- ii la richiesta abbia ad oggetto un punto di prelievo precedentemente servito in salvaguardia;
- iii il cliente finale domestico eserciti il diritto di ripensamento successivamente alla presentazione della richiesta.
- 5.1.8 Ulteriori disposizioni concernenti la regolazione dello *switching* sono contenute nella deliberazione 553/2016/R/eel che regola le procedure di *switching* nella particolare casistica relativa alla risoluzione dei contratti di trasporto e dispacciamento per inadempimento del relativo utente, disciplinando il primo caso di *switching* infra-mese finalizzato a minimizzare il rischio per il sistema derivante dall'inadempimento dell'utente, definendo un tempo certo per l'efficacia della risoluzione del contratto.

⁹ Il comma 6.3 del TIMOE prevede che l'utente del trasporto e del dispacciamento possa revocare la richiesta di *switching* secondo i tempi, le modalità e gli effetti definiti nell'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel.

PARTE II

ORIENTAMENTI IN MATERIA DI DISPOSIZIONI RELATIVE AI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA I DIVERSI SOGGETTI DELLA FILIERA DEL GAS NATURALE FUNZIONALI ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO CON IL CLIENTE FINALE

6 Aspetti relativi al contratto di distribuzione

- 6.1 Obiettivi dell'intervento
- 6.1.1 Come evidenziato nella Parte I del presente documento, ricognitiva della regolazione vigente, le disposizioni relative alla presentazione di una richiesta di *switching* sono strettamente connesse a quelle relative all'instaurazione del rapporto contrattuale tra UdD e impresa di distribuzione, tanto da concretizzarsi in una medesima richiesta di accesso che l'UdD formula, contenente sia le informazioni relative agli aspetti contrattuali, sia le informazioni relative ai PDR che si intendono acquisire.
- 6.1.2 Al fine di garantire una corretta ed efficiente gestione del processo, nel contesto della riforma che si intende affrontare, appare opportuno attuare una scissione logica e temporale dei diversi momenti che caratterizzano la genesi, la sussistenza e la fine del rapporto contrattuale tra UdD e impresa di distribuzione e la formulazione delle richieste di *switching*, prevedendo che:
 - a) l'UdD debba prioritariamente procedere al proprio accreditamento presso il SII;
 - b) l'UdD instauri il rapporto contrattuale con la/le impresa/e di distribuzione che gestiscono le reti alle quali sono allacciati i PDR per i quali intende operare (anche attraverso la presentazione delle garanzie²⁰ che la regolazione prevede);
 - c) la/le impresa/e di distribuzione diano notifica al SII circa la sussistenza di tale rapporto contrattuale;
 - d) l'UdD possa formulare le richieste di *switching* al SII solo in vigenza di tale rapporto contrattuale.
- 6.2 Accreditamento al SII del potenziale UdD


6.2.1 Un nuovo soggetto che intenda operare in qualità di UdD avrà l'obbligo di accreditarsi presso il SII, secondo procedure che saranno definite dal Gestore in analogia alla procedure che sono state adottate con riferimento ai soggetti già operanti con tale qualifica, definite ai sensi della deliberazione 296/2014/R/gas.

6.2.2 Una siffatta impostazione potrebbe consentire fin da subito di implementare disposizioni analoghe a quelle previste nel settore elettrico con la deliberazione 73/2016/R/eel, finalizzate al contenimento del rischio connesso al mancato adempimento alle obbligazioni relative al servizio di distribuzione prevedendo che, all'atto dell'accreditamento, il potenziale UdD debba fornire indicazione della propria stima del

²⁰ Il presente documento non tratta il tema delle garanzie funzionali all'accesso al servizio di distribuzione, che potrà essere trattato nell'ambito di altri procedimenti.

mercato che intende servire (attraverso l'elenco dei PDR o un'indicazione più generale relativa al prelievo annuo ad esse associato) e che il SII fornisca tale informazioni alle imprese di distribuzioni interessate, funzionali alla finalizzazione del rapporto contrattuale.

- 6.3 <u>Instaurazione del rapporto contrattuale tra UdD e impresa di distribuzione e notifica al SII</u>
- 6.3.1 Il potenziale UdD dovrà presentare apposita richiesta alla/e impresa/e di distribuzione interessate contenente le informazioni di cui al paragrafo 3.1.5 e queste, anche sulla base delle informazioni ricevute dal SII ai sensi del precedente paragrafo, procederanno alla quantificazione delle garanzie richieste e al perfezionamento del contratto con l'UdD.
- 6.3.2 In una prima fase della riforma si prevede che l'impresa di distribuzione debba ancora raccogliere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di disporre, direttamente ovvero in virtù di contratti con esercenti l'attività di vendita opportunamente indicati, di gas naturale presso i punti di riconsegna della rete di trasporto. Si rimanda, invece, al successivo paragrafo 7 per la formulazione di alcuni orientamenti evolutivi anche su questo tema.
- 6.3.3 Notifica del contratto perfezionato, unitamente all'indicazione degli impianti di distribuzione presso i quali l'UdD è titolato ad operare, dovrà essere fornita al SII, così da abilitare l'UdD alla formulazione delle richieste di *switching*.
- 6.4 Formulazione delle richieste di switching
- 6.4.1 Per quanto attiene alla formulazione delle richieste di *switching* da parte dell'UdD si rimanda al dettaglio delle procedure proposte, descritto nella Parte III del presente documento. Con riferimento alle prime richieste di *switching* formulate dal nuovo UdD, il SII sarà tenuto a subordinarne l'accettazione, con riferimento al primo mese di operatività, alla verifica che il valore di consistenza del mercato oggetto di tali richieste, nelle forme in cui verrà definito, risulti inferiore al valore dichiarato dal medesimo UdD in fase di accreditamento al Sistema.



- 6.4.2 In una successiva evoluzione si potrebbe prevedere di subordinare l'ammissibilità della richiesta di *switching* alla verifica della sussistenza di adeguate garanzie: in altri termini, la verifica di cui al precedente paragrafo potrebbe essere condotta dal SII in occasione di ciascuna richiesta di *switching* sulla base delle informazioni relative alla consistenza delle garanzie fornite dall'impresa distributrice.
- 6.5 La risoluzione del contratto di distribuzione
- 6.5.1 In caso di risoluzione del contratto di distribuzione, disciplinata dall'articolo 26bis della deliberazione 138/04, l'impresa di distribuzione, che è tenuta a comunicare la risoluzione all'utente interessato, dovrà darne comunicazione anche al SII affinché quest'ultimo possa procedere all'attivazione dei servizi di ultima istanza, come descritto al successivo capitolo 11.

Spunti per la consultazione

- Q1 Si condividono gli orientamenti in merito alla sequenza logica e temporale dei diversi momenti che caratterizzano la genesi, la sussistenza e la fine del rapporto contrattuale tra UdD e impresa di distribuzione e la formulazione delle richieste di switching? Se no, per quali motivi?
- Q2 Si condivide che, con riferimento alle prime richieste di switching formulate dal nuovo UdD, il SII sia tenuto a subordinarne l'accettazione, per il primo mese di operatività, alla verifica che il valore di consistenza del mercato oggetto di tali richieste risulti inferiore al valore dichiarato dal medesimo UdD in fase di accreditamento al Sistema? Se no, indicarne le ragioni.
- Q3 Si condivide l'orientamento in base al quale, in una successiva evoluzione, l'ammissibilità della richiesta di switching sia subordinata alla verifica della sussistenza di adeguate garanzie? Se no, per quali motivi?

7 Aspetti relativi al contratto di bilanciamento

7.1 <u>Possibili evoluzioni</u>

7.1.1 L'Autorità ha già declinato in diversi documenti, non ultimo il documento per la consultazione 570/2016/R/gas, il proprio orientamento relativo all'abbinamento di ciascun PDR ad un unico UdB, finalizzato ad una semplificazione dei rapporti commerciali tra diversi soggetti della filiera, con conseguente semplificazione delle procedure di *settlement*.

- 7.1.2 L'attuazione di un siffatto orientamento potrebbe avere degli effetti anche sul processo che si sta delineando nel presente documento. In particolare si potrebbe prevedere che l'UdD all'atto della presentazione della richiesta di *switching* per un determinato PDR, debba fornire anche indicazione dell'UdB al quale debbano essere attribuiti i prelievi di tale punto. Tale informazione potrebbe poi essere aggiornata anche in corrispondenza di modifiche dell'UdB associato a ciascun PDR che potrebbero avvenire anche per scelte commerciali dell'UdD, senza per questo coinvolgere lo *switching* del PDR (che continuerebbe ad essere fornito dal medesimo UdD/controparte commerciale).
- 7.1.3 Inoltre, la conoscenza da parte del SII dell'informazione circa la sussistenza di un contratto di bilanciamento e trasporto da parte di tale UdB, nonché della titolarità dei requisiti per la consegna del gas presso il punto di consegna della rete di trasporto che alimenta l'impianto di distribuzione al quale è allacciato il PDR oggetto di *switching*²¹, potrebbe costituire condizione di ammissibilità per la richiesta stessa e potrebbe semplificare l'intero processo consentendo di eliminare la gestione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di disporre, direttamente ovvero in virtù di contratti con esercenti l'attività di vendita opportunamente indicati, di gas naturale presso i punti di riconsegna della rete di trasporto.

-

²¹ Ad oggi la disponibilità di capacità di trasporto presso il punto di consegna; in futuro, ad esempio, la disponibilità di adeguate garanzie per il servizio di trasporto/bilanciamento.

- 7.1.4 Gli aspetti evolutivi delineati, che presuppongono la creazione di un flusso informativo tra il SII e il responsabile del bilanciamento e le altre imprese di trasporto (soggetti già accreditati al Sistema), semplice e di facile automazione, potrebbe garantire ulteriori benefici al sistema consentendo ad esempio:
 - di implementare le medesime procedure di controllo e verifica della coerenza delle garanzie rispetto al mercato servito, in analogia con quanto descritto ai paragrafi 6.4.1 e 6.4.2;
 - di inibire l'acquisizione di ulteriore mercato a valle nelle situazioni di sofferenza di un UdB, misura già peraltro implementata nel settore elettrico con la citata deliberazione 73/2016/R/eel.

7.2 Comunicazione di attivazione del SdDT

7.2.1 Con riferimento alla disciplina relativa all'attivazione del SdDT, come descritta al paragrafo 3.5 per le parti che rilevano ai fini del presente documento, è orientamento dell'Autorità prevedere che il Responsabile del Bilanciamento comunichi tempestivamente l'attivazione del SdDT direttamente al SII, in modo tale da consentire l'eventuale attivazione dei servizi di ultima istanza per i PDR interessati, secondo le modalità descritte al successivo capitolo 12.

Spunti per la consultazione

- Q4 Si condivide l'intenzione di prevedere che l'UdD all'atto della presentazione della richiesta di switching per un determinato PDR, debba fornire anche indicazione dell'UdB al quale debbano essere attribuiti i prelievi di tale punto? Se no, indicarne le ragioni.
- Q5 Si condivide l'orientamento in base al quale il Responsabile del Bilanciamento comunichi tempestivamente l'attivazione del SdDT direttamente al SII, in modo tale da consentire l'eventuale attivazione dei servizi di ultima istanza per i PDR interessati? Se no, per quali motivi?

8 Gestori calore e fornitori di servizi energetici

8.1 Generalità

- 8.1.1 L'Autorità in varie occasioni ha cercato di affrontare in materia organica la tematica relativa alla presenza, nell'ambito della filiera del gas naturale, di imprese esercenti servizi energetici (di seguito anche: gestori calore).
- 8.1.2 Nella fattispecie, con la deliberazione 4 agosto 2016, 465/2016/R/gas l'Autorità ha già precisato che qualora l'UdD richieda la *Cessazione amministrativa* in conseguenza della risoluzione di un contratto di fornitura la cui parte acquirente non sia un cliente finale ma un'impresa esercente servizi energetici, i servizi di ultima istanza devono garantire la continuità della fornitura al cliente finale beneficiario di tali servizi, il quale, rimasto per qualunque ragione privo di un fornitore, continua di fatto a prelevare gas dalla rete pubblica (ad esempio in quanto non è stato possibile disalimentare il relativo PDR); in

- tali casi, infatti, il responsabile dei prelievi di gas è il soggetto cui l'impresa esercente servizi energetici riforniva tali servizi, e non l'impresa medesima.
- 8.1.3 Con il documento per la consultazione 712/2016/R/com si sono già posti in consultazione i necessari interventi volti a garantire la corretta individuazione del soggetto per il quale si deve attivare il servizio di ultima istanza.
- 8.1.4 In linea generale la maggior parte dei rispondenti ha condiviso la necessità di individuare correttamente i titolari di servizio energetico nell'ambito della filiera del gas naturale ed è stato proposto altresì di prevedere che tali soggetti debbano accreditarsi al SII così come già avvenuto con la controparte commerciale.
- 8.1.5 Inoltre, ai sensi delle previsioni contenute nel comma 13.3, lettera a4) della deliberazione n. 138/04, nonché delle previsioni implementative in materia di standard di comunicazione di cui alla determina n. 15/15 è previsto che con riferimento ai flussi standard relativi alla richiesta di accesso per sostituzione in caso di presenza di un titolare di servizio energetico vengano indicati nei campi relativi al cliente finale i dati del titolare di tale servizio, riportando invece nei campi successivi i dati del beneficiario del servizio energetico. È lecito quindi prevedere che, con riferimento ai PDR caratterizzati dalla presenza di un titolare di servizio energetico, in fase di primo popolamento del RCU ai sensi della deliberazione 296/14/R/gas siano stati forniti i dati rilevanti del titolare del punto, ai sensi dell'articolo 2 della medesima delibera, con riferimento al titolare del suddetto servizio.
- 8.1.6 Tenuto conto delle osservazioni pervenute al documento per la consultazione 712/2016/R/com, con esclusivo riferimento alle tematiche attinenti al SII, nonché delle altre considerazioni sopra argomentate, è orientamento dell'Autorità prevedere:
 - a) l'obbligo di accreditamento al SII dei titolari di servizio energetico;
 - b) l'aggiornamento dei dati contenuti nel RCU prevedendo l'eventuale indicazione della presenza di un titolare di servizio energetico;
 - c) l'aggiornamento dei dati contenuti nel RCU in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dei dati rilevanti del titolare del punto, in modo che afferiscano al cliente finale beneficiario del servizio energetico.
- 8.1.7 Inoltre le procedure di *switching* descritte nella successiva Parte III dovranno essere codificate in modo tale da prevedere l'indicazione, all'atto della richiesta, della presenza di un soggetto esercente servizi energetici.

Spunti per la consultazione

Q6 Si condivide l'intenzione dell'Autorità di prevedere l'obbligo di accreditamento al SII dei titolari di servizio energetico e di aggiornamento dei dati contenuti nel RCU? In caso contrario motivare la risposta.


PARTE III


ORIENTAMENTI IN MATERIA DI DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALL'ESECUZIONE DI UN CONTRATTO DI FORNITURA CONCLUSO CON UNA NUOVA CONTROPARTE COMMERCIALE DA PARTE DI UN CLIENTE FINALE TITOLARE DI UN PUNTO DI RICONSEGNA ATTIVO

9 La nuova procedura di variazione della controparte commerciale e switching

9.1 Generalità

9.1.1 Nella presente Parte III vengono descritti gli orientamenti dell'Autorità con riferimento alla procedura di variazione della controparte commerciale e di *switching*. In particolare si forniscono i principali aspetti innovativi che si intende introdurre in tale processo ed i relativi principi che le sostanziano, nonché una schematizzazione di dettaglio della proposta *TO-BE* corredata da una schematizzazione generale del processo e un dettaglio delle principali attività e relative tempistiche che lo compongono. Laddove non vengano descritti nuovi orientamenti si intendono confermate le previsioni ad oggi vigenti.





9.2 Gestione del recesso

- : orientamento valido anche per il settore elettrico
- 9.2.1 Dando seguito alle disposizioni di cui alla deliberazione 302/2016/R/com, alla quale si rimanda, è orientamento dell'Autorità definire le modalità per l'esercizio del diritto di recesso funzionale al cambio di fornitore attraverso l'interazione con il SII.
- 9.2.2 In particolare, una volta acquisito il recesso nelle forme e nei tempi previsti dalla regolazione vigente, la controparte commerciale entrante veicolerà notifica di acquisizione del recesso al SII, il quale provvederà alla notifica alla controparte commerciale uscente. Considerando l'automazione del processo messo in essere, inoltre, laddove gli operatori ne ravvisassero la opportunità/esigenza, la notifica potrebbe essere inviata anche all'UdD uscente.
- 9.2.3 La principale novità del processo di recesso formulato in questi orientamenti consiste nell'abolizione di comunicazioni dirette tra controparti commerciali, utenti della distribuzione ed imprese distributrici, a favore di un processo "SII-centrico" che consente una maggiore trasparenza nelle comunicazioni intra operatori e certezza sul rispetto delle tempistiche di esecuzione.

Attività 2.1	Comunicazione recesso dalla CCe al SII
Descrizione	Qualora siano decorse le tempistiche per l'esercizio del ripensamento se applicabile o, alternativamente, il cliente finale abbia presentato richiesta di esecuzione del contratto prima che ne sia decorso il termine, la CCe notifica al SII l'acquisizione del recesso. Nella comunicazione di recesso potrebbe essere inclusa la data di sottoscrizione del contratto, al fine di introdurre la possibilità di monitorare le tempistiche complessive necessarie a completare il processo di switching in ottica cliente finale, nonché la gestione delle richieste di switching multiple riferite al medesimo PDR.
Tempistiche	Entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore.

Attività 2.2	Notifica recesso dal SII alla CCu
Descrizione	Il SII apre una pratica di switching/variazione della CC con riferimento al PDR oggetto di comunicazione e dà notifica del recesso richiesto dal cliente finale alla CCu.
Tempistiche	Entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione da parte della CCe.

Spunti per la consultazione

Q7 Si condivide l'orientamento dell'Autorità di definire modalità per l'esercizio del diritto di recesso funzionale al cambio del fornitore tramite l'interazione con il SII? In particolare si condivide l'abolizione delle comunicazioni dirette tra controparti commerciali, utenti della distribuzione e imprese distributrici a favore di un processo "SII-centrico"? In caso di risposta negativa indicarne i motivi.

9.3 Richiesta di switching

- 9.3.1 Nello scenario prospettato il SII gestirebbe la richiesta di *switching*, interponendosi tra UdD entrante e impresa distributrice, implementando una serie di controlli di ammissibilità formale delle richieste pervenute e strumenti di notifica agli operatori interessati sull'esito delle pratiche.
- 9.3.2 Inoltre, in coerenza con quanto prospettato, qualora l'UdD entrante effettuasse una richiesta di *switching* con riserva, tale richiesta potrebbe essere gestita dal SII il quale, nelle more della gestione di tutte le informazioni richieste nell'ambito del RCU, convoglierà all'impresa distributrice la richiesta di produrre le informazioni funzionali all'esercizio della riserva da parte dell'UdD richiedente.
- 9.3.3 Non si riporta nel seguito una descrizione delle procedure relative all'esercizio del diritto di ripensamento da parte del cliente finale, che saranno implementate in modo del tutto analogo a quanto già operativo per il settore elettrico.

9.3.4 Analogamente, al fine di non appesantire la descrizione e schematizzazione del processo, non si riportano alcuni dettagli operativi relativi alle specificità connesse alle richieste relative a PDR serviti nell'ambito del SdD distribuzione, che saranno puntualmente definiti in fase di predisposizione delle specifiche tecniche del processo.

Attività 3.1	Richiesta di switching
Descrizione	 L'UdD entrante invia al SII la richiesta di switching, contenente almeno le seguenti informazioni: codice identificativo del PDR; codice fiscale o partita IVA del cliente finale; la data di switching; l'eventuale volontà di avvalersi della possibilità di esercizio di revoca della richiesta di switching di cui all'articolo 8 del TIMG; i dati identificativi della controparte commerciale o del gestore calore; la proposta irrevocabile di acquisto del credito, ove applicabile.
Tempistiche	Entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore, successivamente alla presentazione del recesso da parte della CCe.

Attività 3.2	Valutazione ammissibilità richiesta di <i>switching</i>
Attività 3.2 Descrizione	Ricevuta la richiesta, il SII verifica che: — il PDR sia attivo; — l'UdD richiedente non sia già associato nel RCU al PDR oggetto della richiesta; — il codice fiscale o la partita IVA siano coincidenti con quelli associati nel RCU al PDR oggetto della richiesta; — la richiesta sia pervenuta entro il termine ultimo previsto, di cui al punto 3.1.2; — la sussistenza del contratto di distribuzione e della possibilità di operare nell'impianto cui è allacciato il PDR oggetto di richiesta, sulla base delle informazioni fornite dall'impresa di distribuzione. In esito alla verifica di ammissibilità, il SII notifica alternativamente: — al richiedente, l'inammissibilità della richiesta, indicandone le motivazioni: in tal caso la richiesta non è resa esecutiva alla data richiesta; — al richiedente, all'impresa distributrice e all'UdD associato alla preesistente CC, l'ammissibilità della richiesta, indicando almeno le seguenti informazioni: — il PDR identificativo del punto; — i dati identificativi del cliente finale; — la data di switching; — l'eventuale volontà di avvalersi della possibilità di esercizio di revoca di cui all'articolo 8 del TIMG.
Tempistiche	Entro e non oltre 1 (uno) giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta di switching.

Attività 3.3	Richiesta info a ID
Descrizione	L'UdD richiedente ha facoltà di presentare richiesta di switching con possibilità di revoca: in tal caso il SII provvede automaticamente ad inviare all'impresa distributrice interessata la necessità di fornire informazioni aggiuntive sul cliente affinché l'UdDe ne valuti la situazione creditizia.
Tempistiche	Entro e non oltre 1 (uno) giorno lavorativo dalla comunicazione di ammissibilità della richiesta di switching con riserva.

Attività 3.4	Invio delle informazioni funzionali alla riserva
Descrizione	Nel caso in cui l'UdD richiedente abbia presentato richiesta di switching con possibilità di esercizio di revoca di cui all'articolo 8 del TIMG, l'impresa distributrice trasmette al SII le informazioni funzionali all'eventuale esercizio della revoca.
Tempistiche	Entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di ammissibilità

Attività 3.5	Notifica delle informazioni all'UdDe
Descrizione	 Il SII notifica all'UdD richiedente le seguenti informazioni: a) l'eventuale stato di chiusura per sospensione della fornitura per morosità; b) il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero, servizio di tutela e servizi di ultima istanza; c) le date delle eventuali richieste di sospensione al netto di quelle revocate per motivi diversi dal pagamento, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; d) le date delle eventuali richieste di accesso per sostituzione, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; e) accessibilità o meno del punto di riconsegna.
Tempistiche	Entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento delle informazioni funzionali alla riserva trasmesse dall'impresa di distribuzione.

Attività 3.6	Esercizio della facoltà di revoca
Descrizione	L'UdD richiedente può esercitare la revoca, notificando tale decisione al SII.
Tempistiche	Entro 2 giorni lavorativi dalla notifica delle informazioni da parte del SII

Attività 3.7-3.8	Verifica dell'ammissibilità e notifica della revoca
Descrizione	Ricevuta la revoca dello switching da parte dell'UdD richiedente, il SII ne


	 verifica l'ammissibilità. In esito alla verifica il SII notifica, alternativamente: all'UdD richiedente, l'inammissibilità della revoca, indicandone le motivazioni: in tal caso, la revoca non ha efficacia e lo switching è reso esecutivo alla data richiesta; all'UdD richiedente, all'impresa distributrice e all'UdD associato alla preesistente CC, l'ammissibilità della revoca. In tal caso, la revoca ha efficacia e lo switching non è reso esecutivo.
Tempistiche	Entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento della revoca

Attività 3.9	Aggiornamento RCU
Descrizione	Nei casi in cui le richieste di switching dichiarate ammissibili non siano revocate, il SII effettua l'attivazione contrattuale e aggiorna il RCU sulla base degli elementi informativi indicati nella richiesta di switching.
Tempistiche	In corrispondenza della data di switching indicata nella richiesta.

Spunti per la consultazione

Q8 Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere la gestione della richiesta di switching (compresa la richiesta di switching con possibilità di esercizio di revoca) da parte del SII? Se no indicarne i motivi.

9.4 Aggiornamento della controparte commerciale



- 9.4.1 In analogia a quanto già regolato dall'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel verrà introdotto un apposito processo che consentirà di aggiornare il RCU nei casi in cui il cliente finale sottoscriva un contratto di fornitura con una nuova controparte commerciale, senza modifica dell'UdD.
- 9.4.2 L'obbligo di aggiornamento del RCU sarà a carico del UdD, che dovrà presentare un'apposita richiesta al SII.

Attività 4.1	Richiesta di aggiornamento del RCU
Descrizione	L'UdD associato alla nuova CC presenta al SII la richiesta di aggiornamento del RCU, riportando almeno le seguenti informazioni: a) codice identificativo del PDR; b) codice fiscale o partita IVA del cliente finale; c) la data di decorrenza del nuovo contratto; d) i dati identificativi della nuova CC.

Attività 4.2	Valutazione ammissibilità della richiesta
	Il SII verifica che siano rispettate almeno le seguenti condizioni: a) il PDR sia attivo;
Descrizione	b) la nuova CC non sia già associata nel RCU al PDR oggetto della richiesta;
	c) il codice fiscale o partita IVA del cliente siano coincidenti con quelli associati nel RCU al punto di riconsegna oggetto della richiesta.
Tempistiche	Entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione della richiesta

Attività 4.3	Aggiornamento RCU
Descrizione	In caso di ammissibilità della richiesta il SII aggiorna il RCU sulla base degli elementi informativi indicati nella richiesta di aggiornamento, dandone notifica all'UdD richiedente, alla nuova CC e alla preesistente CC.

Spunti per la consultazione

Q9 Si condivide l'orientamento dell'Autorità di aggiornare il RCU con riferimento alla controparte commerciale nei casi di sottoscrizione di contratti di fornitura con una nuova controparte commerciale senza modifica dell'UdD?

10 Lo switching in caso di modifiche societarie o cessioni di clienti finali

10.1 Esigenze di regolazione specifica e orientamenti



: orientamento valido anche per il settore elettrico

- 10.1.1 Generalmente i contratti di fornitura di energia elettrica e gas sottoscritti dai clienti finali prevedono che il fornitore possa cedere il contratto ad altra società e che la validità dei contratti non sia pregiudicata dalla successioni nel contratto dovuta, ad esempio, al trasferimento o al conferimento di azienda o di ramo di azienda ovvero nei casi di fusione, scissione o altra riorganizzazione aziendale, nel rispetto di quanto previsto in materia dal Codice Civile.
- 10.1.2 Attualmente, anche in tali casi, non essendo prevista una gestione specifica, l'aggiornamento del RCU con riferimento all'UdD associato al punto di prelievo avviene impropriamente a seguito di una richiesta di switching presentata al SII ai sensi della deliberazione 487/2015/R/eel, anche se la modifica dell'UdD non è dovuta alla sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura da parte del cliente finale. Situazione analoga si registra nel settore del gas dove le imprese distributrici spesso gestiscono tali casistiche nell'ambito delle procedure di switching vigenti e standardizzate.
- 10.1.3 L'Autorità intende prevedere l'introduzione di una procedura ad hoc per la gestione dei casi di switching non attivati a seguito della sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura da parte di un cliente finale (di seguito: switching massivi), maggiormente funzionale alla gestione dei medesimi, anche a tutela dei clienti finali coinvolti.
- 10.1.4 La nuova procedura sarà del tutto analoga a quella definita per lo switching funzionale all'esecuzione di un nuovo contratto di fornitura e consentirà il passaggio dei POD/PDR alla titolarità del nuovo UdD con decorrenza il primo giorno del mese. In tal modo, infatti, l'impresa distributrice potrà rilevare le misure.
- 10.1.5 L'utilizzo della procedura descritta consentirà di identificare precisamente gli switching massivi rendendo più efficace il controllo sugli stessi e l'analisi dei dati effettuata dall'Autorità nell'ambito delle attività di monitoraggio del mercato retail dell'energia elettrica.


Spunti per la consultazione

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere l'introduzione di una procedura ad hoc per la gestione dei casi di switching massivi? Se no, indicarne le ragioni.

PARTE IV

ORIENTAMENTI IN MATERIA DI DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALL'EFFETTIVA RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO DI FORNITURA E ALL'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA

11 Centralizzazione della Cessazione amministrativa



11.1 <u>Aspetti generali</u>

- 11.1.1 L'Autorità intende prevedere che la disciplina della *Cessazione amministrativa* di cui alla deliberazione n. 138/04 e al TIMG rientri nel perimetro di responsabilità del SII. A tal fine, in caso di scioglimento del contratto di fornitura da parte della controparte commerciale, si intende prevedere che l'UdD sia tenuto a comunicare la *Cessazione amministrativa* al SII, secondo le modalità descritte nei successivi paragrafi.
- 11.1.2 È orientamento dell'Autorità non modificare in questa fase le tempistiche vigenti con riferimento alle comunicazione e alla decorrenza della *Cessazione amministrativa*, rimandando alla fase implementativa la valutazione di possibili ottimizzazioni. Anche in

questo caso, dal momento che alcune delle prestazioni relative alla *Cessazione* amministrativa sono state oggetto di standardizzazione, sarà possibile mutuare i flussi ad oggi utilizzati.

11.1.3 Generalmente potrebbe essere comunque prevista un'unica comunicazione, riportante il presupposto che ha determinato lo scioglimento del contratto, ovvero la causale della *Cessazione amministrativa*, così da consentire al SII di verificare la sussistenza di tutti i presupposti funzionali all'esecuzione della prestazione.

Attività 5.1	Comunicazione di Cessazione amministrativa
Descrizione	L'UdD trasmette al SII la comunicazione di Cessazione amministrativa, contenete almeno le seguenti informazioni: a) codice identificativo del PDR; b) codice fiscale o partita IVA del cliente finale; c) il presupposto che ha determinato lo scioglimento del contratto; d) la data a partire dalla quale il soggetto non sarà più UdD per il PDR; e) le informazioni relative all'aliquota IVA e aliquote delle imposte applicate nell'ultima fattura relativa al medesimo punto; f) ove disponibili, indirizzo di posta elettronica e recapito (nome, cognome e numero di telefono) di un eventuale referente per le comunicazioni al cliente finale.
Tempistiche	Varie in funzione della tipologia di Cessazione amministrativa

	Valutazione ammissibilità della comunicazione
Descrizione	Il SII verifica che siano rispettate almeno le seguenti condizioni: a) il soggetto che ha comunicato la Cessazione amministrativa sia associato nel RCU al PDR oggetto della richiesta; b) i dati identificativi del cliente finale siano coincidenti con quelli associati nel RCU al PDR oggetto della comunicazione; c) la coerenza tra la data indicata e la motivazione di cessazione amministrativa.
Tempistiche	Entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione della richiesta

11.2 <u>Abrogazione della Cessazione amministrativa</u> a seguito della risoluzione del contratto di fornitura per recesso del cliente finale finalizzato allo *switching*



: orientamento valido anche per il settore elettrico

11.2.1 A seguito dell'implementazione delle disposizioni in materia di centralizzazione del recesso, illustrate in dettaglio nel paragrafo 8.2, l'Autorità intende abrogare l'obbligo di comunicazione della relativa *Cessazione amministrativa* (o risoluzione contrattuale, come denominata nel settore elettrico) a carico dell'UdD uscente.

11.2.2 La centralizzazione del recesso consente, infatti, di rendere noto al soggetto responsabile dell'esecuzione dello *switching* la presenza del recesso del cliente finale, senza la necessità che la controparte commerciale uscente notifichi, per il tramite dell'UdD, di aver ricevuto il recesso del cliente finale. In tal modo le disposizioni funzionali all'effettiva risoluzione di un contratto di fornitura risulteranno estremamente semplificate, consentendo al SII di gestire in modo più accurato e preciso l'attivazione dei servizi di ultima istanza, nei casi in cui lo *switching* non si concluda positivamente.

11.3 <u>Le Cessazioni amministrative per motivi legati alla morosità</u>

- 11.3.1 In linea generale le *Cessazioni amministrative* disciplinate dagli articoli 9, 13 e 16 del TIMG, saranno richieste direttamente al SII con modalità e tempistiche del tutto analoghe a quelle già in vigore.
- 11.3.2 La verifica di ammissibilità relativa a queste prestazioni dovrà prevedere l'accertamento presso l'impresa di distribuzione della sussistenza delle condizioni funzionali all'esecuzione delle medesime. A titolo di esempio, nel caso di *Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* il SII dovrà verificare che l'impresa di distribuzione abbia indicato la non fattibilità tecnica o economica dell'intervento di *Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* ovvero questi sia stato eseguito con esito negativo.

Spunti per la consultazione

- Q11 Si condivide l'intenzione dell'Autorità di includere la Cessazione amministrativa nel perimetro di responsabilità del SII? Se no, indicarne le ragioni.
- Q12 Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'abrogazione della Cessazione amministrativa a seguito della risoluzione del contratto di fornitura per recesso del cliente finale finalizzato allo switching? Se no, perché?

12 L'attivazione e uscita dai servizi di ultima istanza

12.1 <u>Aspetti generali</u>

- 12.1.1 In concomitanza con la *Cessazione amministrativa* di cui al precedente capitolo 11, oppure, in concomitanza di una risoluzione del contratto di distribuzione comunicata al SII dall'impresa di distribuzione come descritto al paragrafo 6.5 o della comunicazione di attivazione del SdDT di cui al precedente paragrafo 7.2, qualora non sia prevista l'esecuzione di uno *switching* e il PDR sia attivo, il SII provvederà all'attivazione dei servizi di ultima istanza.
- 12.1.2 L'attivazione dei servizi di ultima istanza, con decorrenza il primo giorno del mese, verrà comunicata dal SII al relativo esercente e all'impresa distributrice con le medesime tempistiche ad oggi vigenti, ossia entro l'ottavo giorno lavorativo successivo al 10 del mese precedente l'attivazione di tali servizi. Per quanto attiene al FUI, potrà facilmente essere gestito anche l'eventuale coinvolgimento del fornitore che occupa la posizione successiva nella graduatoria delle procedure concorsuali, qualora il fornitore selezionato abbia terminato il quantitativo limite dichiarato di gas.

- 12.1.3 Per quanto attiene al contenuto della comunicazione di attivazione del servizio, in fase di definizione del tracciato predisposto dal SII, saranno considerate le eventuali ottimizzazioni e razionalizzazioni delle informazioni da fornire all'esercente, così da rendere il processo efficiente.
- 12.1.4 A seguito della comunicazione di attivazione dei servizi di ultima istanza, l'impresa di distribuzione dovrà provvedere agli adempimenti previsti in materia di rilevazione della misura, come descritti nella successiva Parte V del presente documento.

12.2 Gestione dell'uscita dai servizi di ultima istanza

- 12.2.1 In aggiunta a quanto detto sopra in tema di attivazione di servizi di ultima istanza, vi è l'esigenza di completare i flussi informativi di aggiornamento delle informazioni contenute nel RCU, al fine di individuare correttamente i punti oggetto della fornitura di detti servizi. La loro corretta individuazione si rende necessaria, tra l'altro, per:
 - a) garantire l'ottimale gestione degli avvicendamenti tra esercenti i servizi di ultima istanza in esito alle procedure concorsuali per la loro assegnazione;
 - b) garantire la corretta attivazione di un servizio di ultima istanza diverso da quello di cui un cliente può eventualmente beneficiare (ad esempio nel caso di attivazione della fornitura del SdD per Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna disalimentabile richiesta dal FUI);
 - c) nel caso di uscita dal SdD, garantire la corretta informazione di tale evento all'UdD che aveva in precedenza ottenuto la Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna disalimentabile;
 - d) semplificare gli oneri informativi a carico degli operatori legati alle attività di monitoraggio dei mercati retail²².
- 12.2.2 Infatti, mentre i punti per i quali vengono attivati i servizi di ultima istanza saranno univocamente individuabili nel RCU una volta che tale attivazione sarà gestita dal SII, l'attuale regolazione non permette di tracciare nel RCU tutti i punti che escono da tali servizi. Un cliente finale cui è erogato uno di detti servizi, ad esempio, può stipulare un contratto sul libero mercato o nel servizio di tutela con il medesimo esercente il servizio di ultima istanza. Di fatto, uscendo dal servizio di ultima istanza senza utilizzare uno dei processi che saranno gestiti dal SII relativi allo *switching*, di cui al paragrafo 9.3, o al cambio della controparte commerciale, di cui al paragrafo 9.4.
- 12.2.3 Per garantire che l'elenco dei punti cui sono erogati servizi di ultima istanza disponibile nel RCU sia costantemente aggiornato, pertanto, vi è la necessità di sostituire la comunicazione, di cui al comma 3.4.6, che gli esercenti i servizi di ultima istanza inviano mensilmente all'impresa distributrice circa l'elenco dei PDR forniti nell'ambito di suddetti servizi. In particolare è orientamento dell'Autorità sostituire tale comunicazione

38

²² L'azione di semplificazione degli oneri informativi del monitoraggio retail, già iniziata con la deliberazione 28 giugno 2017, 495/2017/R/com, necessita del completamento delle informazioni disponibili nel RCU per avere significativa efficacia anche con riferimento al settore del gas naturale.

- con l'obbligo in capo agli esercenti i servizi di ultima istanza di informare il SII circa il fatto che un determinato punto non è più servito nell'ambito del relativo servizio. Tale flusso informativo dovrebbe essere effettuato *on condition*, entro 2 giorni lavorativi dall'uscita del punto dal servizio di ultima istanza.
- 12.2.4 Parimenti, anche al fine di semplificare gli oneri informativi a carico degli operatori legati alle attività di monitoraggio dei mercati *retail*, vi è la necessità includere nell'RCU, e tenere aggiornata, anche l'informazione relativa ai punti forniti nell'ambito del servizio di tutela.
- 12.2.5 A tal fine è orientamento dell'Autorità introdurre l'obbligo in capo alle controparti commerciali di informare il SII:
 - in primo luogo dei punti che forniscono nell'ambito del servizio di tutela, così da popolare il RCU con tale informazione;
 - in secondo luogo, dei punti che entrano o escono dal servizio di tutela in seguito ad una rinegoziazione, entro 2 giorni lavorativi dalla rinegoziazione medesima.

Spunti per la consultazione


- Q13 Si condivide l'orientamento dell'Autorità di includere la gestione dell'attivazione e dell'uscita dai servizi di ultima istanza nell'ambito delle attività del SII? Se no, indicarne le ragioni.
- Q14 Si condivide la necessità di completare i flussi informativi di aggiornamento delle informazioni contenute nel RCU, al fine di individuare correttamente i punti oggetto della fornitura di detti servizi? In particolare si ritiene opportuno introdurre l'obbligo in capo agli esercenti i servizi di ultima istanza di informare il SII circa il fatto che un determinato punto non è più servito nell'ambito del relativo servizio? Se no, per quali motivi?
- Q15 Si condivide la possibilità di introdurre l'obbligo in capo alle controparti commerciali di informare il SII in merito ai punti che forniscono nell'ambito del servizio di tutela, così da popolare il RCU con tale informazione nonché in merito ai punti che entrano o escono dal servizio di tutela in seguito ad una rinegoziazione? Se no indicarne le ragioni.

PARTE V

ORIENTAMENTI IN MATERIA DI DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALLA RILEVAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI DI MISURA E DEI DATI FUNZIONALI ALL'EROGAZIONE DELLA FORNITURA IN CASO DI SWITCHING

13 Aspetti generali

13.1 La rilevazione della misura di switching



- 13.1.1 Con riferimento alle modalità di rilevazione della misura di *switching* l'Autorità non intende apportare modifiche alla regolazione vigente, descritta al paragrafo 3.1 del presente documento.
- 13.1.2 In particolare si ritiene opportuno confermare gli obblighi di rilevazione in capo alle imprese di distribuzione e le recenti disposizioni in merito alla possibilità per il cliente finale di effettuare l'autolettura. Con riferimento alla messa a disposizione del dato di autolettura alle imprese di distribuzione, si potrebbe valutare l'opportunità che la

controparte commerciale che acquisisce il dato lo trasmetta all'impresa di distribuzione eventualmente tramite il SII, anziché tramite il proprio UdD.

13.2 La messa a disposizione della misura di switching



ંું : orientamento valido anche per il settore elettrico

- 13.2.1 La messa a disposizione della misura di *switching* è da inquadrare nel contesto più ampio definito dalle recenti disposizioni in merito alla gestione dei dati di misura nell'ambito del SII, con riferimento al settore gas, di cui alla deliberazione 434/2017/R/gas.
- 13.2.2 Come descritto al paragrafo 4, con tale deliberazione, l'Autorità ha avviato la sperimentazione proposta nel documento per la consultazione 230/2017/R/gas, consistente nella messa a disposizione del SII dei flussi contenenti i dati di misura trasmessi dalle imprese distributrici agli utenti ai sensi dell'articolo 15 del TIVG, secondo i formati previsti dalla determina 4/15.
- 13.2.3 Le sperimentazione, che consentirà una prima gestione dei dati di misura nel SII, è finalizzata alla futura centralizzazione nel SII della messa a disposizione dei dati di misura che, come per il settore elettrico, vedrà il SII responsabile per la certificazione dei flussi informativi ricevuti, l'archiviazione e la messa a disposizione dei dati agli utenti.
- 13.2.4 Nella medesima deliberazione, è stato prospettato di estendere la centralizzazione della messa a disposizione dei dati di misura nel SII, con i benefici che ne derivano in termini di efficienza, anche con riferimento ai dati di switching quando la responsabilità di gestione del processo verrà attribuita al SII. Pertanto, con riferimento alle modalità di messa a disposizione dei dati di misura di switching, l'Autorità intende prevedere che le imprese di distribuzione mettano a disposizione tali dati al SII, nei formati già in uso definiti dalla determina 4/15, e che questi vengano messi a disposizione degli utenti da parte del SII che farà, dunque, da interfaccia unica per imprese di distribuzione e utenti.
- La rilevazione della misura di switching nel caso di variazione della controparte 13.3 commerciale
- 13.3.1 Nel caso di cambio della sola parte commerciale, la regolazione vigente non prevede, a differenza dei casi in cui a variare sia anche l'UdD, obblighi di rilevazione e messa a disposizione di dati di misura. Premesso che tale variazione può, comunque, ad oggi avvenire solamente in corrispondenza del primo giorno del mese²³, è orientamento dell'Autorità uniformare le casistiche introducendo disposizioni analoghe a quanto già previsto nei casi di switching, ovvero l'obbligo per l'impresa di distribuzione di procedere alla rilevazione del dato di misura e la possibilità per i clienti finali di effettuare l'autolettura. In tale casistica il processo e gli strumenti per la messa a disposizione del dato di misura sarebbero i medesimi previsti per i casi di switching.

²³ Il decreto legislativo 93/11, che recepisce nell'ordinamento italiano le Direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, prevede che l'Autorità provveda affinché, qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore effettui tale cambiamento entro tre settimane, assicurando che l'inizio della fornitura coincida con il primo giorno del mese.

Spunti per la consultazione

- **Q16** Con riferimento alla messa a disposizione del dato di autolettura alle imprese di distribuzione, si ritiene opportuno prevedere che la controparte commerciale che acquisisce il dato lo trasmetta all'impresa di distribuzione eventualmente tramite il SII, anziché tramite il proprio UdD?
- Q17 Si condivide l'orienatmento dell'Autorità di prevedere che le imprese di distribuzione mettano a disposizione i dati di misura di switching al SII, nei formati già in uso definiti dalla determina 4/15, e che questi vengano messi a disposizione degli utenti da parte del SII che farà, dunque, da interfaccia unica per imprese di distribuzione e utenti?
- Q18 Si condivide l'orientamento dell'Autorità di introdurre disposizioni analoghe a quanto già previsto nei casi di switching ovvero l'obbligo per l'impresa di distribuzione di procedere alla rilevazione del dato di misura e la possibilità per i clienti finali di effettuare l'autolettura. nel caso di cambio della sola controparte commerciale?

PARTE VI

ORIENTAMENTI IN MATERIA DI TEMPISTICHE E PERCORSO DI <u>IMPLEMENTAZIONE</u>

14 Aspetti generali

- 14.1 Tempistiche e percorso di implementazione
- 14.1.1 In considerazione del contenuto tecnico degli orientamenti formulati nel presente documento, al fine di agevolarne la comprensione, saranno organizzati uno o più incontri tecnici gestiti dagli uffici della *Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia*.
- 14.1.2 L'Autorità intende poi adottare il provvedimento di riforma dello *switching* nel corso del mese di settembre, così da consentire l'avvio della fase implementativa a partire dal mese di ottobre p.v..
- 14.1.3 Con riferimento alle tempistiche di implementazione della riforma illustrata nel presente documento si prevede che la completa implementazione degli orientamenti illustrati possa trovare compimento entro il mese di luglio 2018.
- 14.1.4 Come già avvenuto in occasione di interventi analoghi l'Autorità intende prevedere un fase di sperimentazione condotta dal Gestore del SII, funzionale a testare il corretto funzionamento delle nuove procedure, facendo comunque tesoro dell'esperienza già maturata in occasione della riforma della voltura per il settore gas e dell'analoga riforma dello *switching* nel settore elettrico.

Spunti per la consultazione

Q19 Si condividono le tempistiche di implementazione proposte? Se no, indicarne i motivi.